

DISCIPLINARE TECNICO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL' APERTO NEL PERIODO 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ART 36, COMMI 8 E 9, DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare costituisce l'insieme delle norme relative alle occupazioni del suolo pubblico, o privato ad uso pubblico per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2022 da concedersi ai sensi dell'art 36, commi 8 e 9, del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con atto C.C n. 48 del 29/04/2021, successivamente modificato con atti C.C. n. 70 del 31/05/2021 e n. 147 del 30.12.2021.
2. Sono definiti i soggetti aventi titolo a presentare istanza, le condizioni generali, i termini e la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative alle occupazioni di cui al comma 1.
3. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2. comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente disciplinare e l'assunzione da parte del richiedente di tutti gli impegni ivi indicati

Art. 2 - Soggetti aventi titolo

1. Il presente disciplinare si applica sull'intero territorio del Comune di Greve in Chianti a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati ai sensi del titolo II - capo VI della Legge Regionale Toscana 7/02/2005 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' consentito il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione spazi di cortesia all'aperto afferenti ad attività artigianali alimentari, quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie a taglio e similari, (non in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme citate al punto precedente), su area pubblica o privata ad uso pubblico, purché non sia effettuata la somministrazione assistita di alimenti e vivande.

Art. 3- Limite di superficie

1. L'occupazione di un esercente non può impattare su un'area che possa essere richiesta da altro esercente a norma del presente disciplinare se non previo accordo fra le parti, rimanendo comunque di regola nello spazio antistante o laterale al proprio esercizio commerciale.
2. Nel caso di nuova occupazione la stessa non può essere superiore a 50 metri quadrati all'interno dei centri storici. Al di fuori dei centri storici la superficie massima non deve essere superiore a 70 metri quadrati. Nel caso in cui il suolo pubblico impatti sulle aree di sosta, lo spazio massimo concedibile è pari a 2 stalli sia che siano in linea che a pettine.

Art. 4 - Tipologie ammissibili

1. Sono ammesse le occupazioni solo con tavoli e sedie con eventuali delimitazioni di sicurezza per la viabilità. Per i colori si dovrà fare riferimento al Regolamento per

l'installazione di strutture esterne per ristoro all'aperto, nonché al Protocollo d'intesa rinnovato in data 02.12.2021 fra il Comune di Greve in Chianti e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato.

Art. 5 – Condizioni d'esercizio

1. Il titolare dell'utilizzo di suolo pubblico è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione alle aree di cui alla comunicazione;
 - b) non utilizzare l'occupazione oltre l'orario stabilito;
 - c) utilizzare lo spazio e per il solo uso previsto curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
 - d) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
 - e) rimuovere l'occupazione alla scadenza del periodo emergenziale e ripristinare lo stato dei luoghi;
 - f) non arrecare alcun danno al selciato;
 - g) provvedere alla pulizia;
 - h) osservare scrupolosamente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
 - i) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità del soggetto richiedente;
 - j) provvedere al conferimento dei rifiuti secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

2. Sono stabilite inoltre le seguenti disposizioni specifiche:
 - I. per le occupazioni gli elementi accessori possono essere esclusivamente a batteria ricaricabile;
 - II. è consentita, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare sovrapposizioni di eventi, la diffusione di musica sia dal vivo che riprodotta negli spazi oggetto di autorizzazione solo a condizione che sia presentato, da parte di un tecnico competente in acustica, progetto che dimostri il rispetto dei parametri previsti dal Piano Comunale di Acustica della specifica zona;
 - III. gli esercenti devono adeguare il loro piano di autocontrollo sanitario per le modifiche alla loro attività;
 - IV. è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza aver fatto la necessaria comunicazione;
 - V. i manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico, la sicurezza e l'incolumità delle persone rimanendo l'esercente responsabile per eventuali danni a cose e persone;
 - VI. dovrà essere apposta, a cura e spese del richiedente, tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria, sotto la propria diretta responsabilità, il quale dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la durata della occupazione o della chiusura di strade in caso di progetti unitari, fino al completo ripristino dello stato iniziale dei luoghi

Art. 6 - Orario di esercizio

1. L'orario di utilizzo delle occupazioni oggetto di ampliamento è vincolato al rispetto di quanto fissato nell'atto concessorio a cui sono collegati.

2. L'utilizzo delle occupazioni oggetto del presente disciplinare segue le seguenti prescrizioni:
 - A) Dalle 19.00 alle 23.30 in piazza Matteotti a Greve in Chianti, fatta salva l'osservanza di norme di fonte normativa superiore che prevedano maggiori restrizioni orarie.
 - B) Nelle vie e piazze diverse da P.za Matteotti può essere valutata l'occupazione per l'intera giornata previa verifica della viabilità. La somministrazione, anche per queste aree deve comunque terminare alle 23.30, fatta salva l'osservanza di norme di fonte normativa superiore che prevedano maggiori restrizioni orarie.
 - C) Comunicazione obbligatoria al vicinato (es. volantini in cassetta) con indicazione di un numero telefonico sempre disponibile per segnalare eventuali problemi ed effettuare un primo tentativo bonario di superamento delle criticità.
3. Per le occupazioni in aree soggette a chiusure temporanee, al termine dell'orario di utilizzo dell'area pubblica di cui ai precedenti comma, tavoli e sedie, e quant'altro si trova all'interno dell'occupazione, devono essere rimossi lasciando invece le delimitazioni dell'area se presenti;
4. L'orario di utilizzo sarà indicato nel medesimo atto di autorizzazione secondo le linee previste dai commi 1 e 2 del presente articolo;

Art. 7 – Canone

1. Nel periodo di vigenza del presente disciplinare, le occupazioni per il ristoro all'aperto, sia per nuove domande o per l'ampliamento delle superfici già concesse o autorizzate, sono soggette al pagamento del canone patrimoniale previsto e disciplinato dal vigente Regolamento comunale, nell'importo determinato ai sensi e per gli effetti degli artt. 50, comma 2, e 52, comma 7, con l'applicazione delle tariffe approvate con atto della Giunta comunale n. 81 del 30.04.2021.

Art. 8 – Revoca/sospensione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere l'occupazione degli spazi utilizzati.
2. La revoca è prevista anche in caso di abuso di uso del suolo pubblico concesso.

Art. 9 - Durata dell'utilizzo temporaneo di suolo pubblico

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente Disciplinare sono temporanee e coincidenti con il periodo 01.05.2023– 31.10.2023.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TALUNE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE

Art. 10 – Disposizione specifiche per occupazioni relative a marciapiedi

1. L'occupazione della superficie di marciapiedi è autorizzabile limitatamente al fronte dell'esercizio richiedente, con obbligo di mantenere 2 metri liberi per il passaggio dei

pedoni, di mantenere libero l'accesso ai civici residenziali, ai passi carrabili e nel rispetto delle altre attività commerciali contigue.

2. Le occupazioni di marciapiede non possono mai costituire intralcio alle fermate bus.

Art. 11 - Disposizione specifiche per occupazioni relative a aree pedonali

1. In aree pedonalizzate l'occupazione è ammessa in via prioritaria fronte proprio esercizio con obbligo di mantenere libero l'accesso ai civici ed ai passi carrabili e mantenimento della corsia di transito pari a m. 3,50 per i mezzi di soccorso e polizia.

Art. 12 - Occupazioni su stalli di sosta generici

1. L'occupazione su stalli di sosta generici, fronte esercizio oppure lateralmente e comunque in prossimità, è ammessa delimitando senza interruzioni lo stallo con fioriere di altezza inferiore a 50-60 cm su cui devono essere apposti e visibili sul lato viabile dispositivi rifrangenti gialli di segnalazione ostacolo, classe rifrangenza 2 a nido d'ape, mantenendo la corsia di transito pari a m.3,50 per i mezzi di soccorso e polizia.

Art. 13 - Occupazioni ricadenti su lato opposto fronte esercizio (limitatamente al caso in cui la sosta sia consentita solo nella parte opposta della carreggiata):

1. Le occupazioni lato opposto fronte esercizio (limitatamente al caso in cui la sosta sia consentita solo nella parte opposta della carreggiata) sono ammissibili a condizione che: ci sia in prossimità un attraversamento pedonale alla distanza massima di 10 metri non regolato da impianto semaforico e che comunque la strada non sia interessata da importanti flussi di traffico, sempre su stalli di sosta generici, delimitando senza interruzioni lo stallo con fioriere di altezza inferiore a 50-60 cm su cui devono essere apposti e visibili sul lato viabile dispositivi rifrangenti gialli di segnalazione ostacolo, classe rifrangenza 2 a nido d'ape, mantenendo corsia di transito pari a m. 3,50 per i mezzi di soccorso e polizia.

Art. 14 - Occupazioni in aree soggette a chiusura temporanea in orari limitati e predefiniti, con corsia mezzi di soccorso:

1. Le occupazioni che comportano la chiusura temporanea di strade in orari limitati e predefiniti potranno eseguirsi mediante strutture leggere e facilmente amovibili all'occorrenza (tavoli e sedie) e sono ammissibili garantendo il mantenimento di una corsia di transito di larghezza minima di almeno m. 3,50 necessaria per i mezzi di soccorso e

polizia e ai veicoli diretti o in uscita ai passi carrabili presenti.

NORME PROCEDURALI

Art. 15 - Progetti unitari semplici

1. Esercizi attigui che insistono sulla stessa piazza o strada possono presentare proposte unitarie.

2. Il progetto unitario può essere sviluppato anche in area pubblica o giardino pubblico nelle immediate vicinanze dall'area in cui insistono gli esercizi.
3. La presentazione di un progetto unitario per l'occupazione di suolo o aree pubbliche comporta che i richiedenti abbiano assunto formale impegno per la regolazione dei reciproci rapporti; l'amministrazione concedente ha facoltà di rilasciare le autorizzazioni intestandole ai singoli, mantenendo motivatamente la possibilità di revoca, annullamento o pronuncia di decadenza per fatto od omissione anche di uno solo degli originari richiedenti.
4. L'approvazione del progetto unitario, previa eventuale conferenza di servizi, è fatta con provvedimento espresso ed è presupposto per le istanze individuali di autorizzazione che seguiranno le procedure previste dal presente disciplinare. In alternativa, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto giuridico ad hoc eventualmente creato e partecipato dagli esercenti interessati.

Art. 16 - Procedimento per il rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico a seguito dell'approvazione di progetti complessi

1. Gli esercenti interessati ad ottenere l'autorizzazione di suolo pubblico nei casi di cui ai successivi articoli 17 e 18, sono tenuti a presentare al Comune una domanda di autorizzazione utilizzando la modulistica messa a disposizione e allegando le relative planimetrie.
2. Le richieste sono sottoposte al parere della Commissione Suolo Pubblico, ed al successivo rilascio di autorizzazione espressa.
3. Il Comune provvede alla valutazione dei progetti ed adotta i conseguenti provvedimenti entro i 15 giorni successivi alla ricezione della documentazione completa e ne dà comunicazione ai richiedenti.

Art. 17 - Progetti unitari

1. In caso di presenza di più esercizi attigui che insistono sulla stessa piazza o strada devono essere presentate proposte unitarie (sia per via che per piazza) da più operatori aventi titolo a richiedere l'occupazione dell'area, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli precedenti utilizzando i colori previsti dal Regolamento per l'installazione di strutture esterne per ristoro all'aperto. Possono essere utilizzate attrezzature già in possesso degli esercenti (utilizzati per il suolo pubblico già precedentemente autorizzato), conformi con le tipologie previste dal regolamento per l'installazione di strutture esterne per ristoro all'aperto. Il progetto unitario può essere sviluppato anche in area pubblica o giardino pubblico nelle immediate vicinanze, entro i 50 metri, dall'area in cui insistono gli esercizi.

Art. 18 - Progetti speciali

1. Nel caso in cui l'esercente non abbia alcuna possibilità di esercitare su suolo pubblico sul fronte del proprio esercizio ed esista un'area pubblica, o uno stallo di sosta, un giardino o un'area verde in prossimità dell'esercizio massimo a 50 metri dallo stesso, e non ci sia altro

esercente nelle medesime condizioni sulla medesima area, l'amministrazione può ammettere un progetto speciale per l'utilizzo del suolo pubblico.

Art. 19 - Progetti unitari in deroga

1. Qualora i progetti unitari, di esercizi attigui che insistono sulla stessa piazza o strada, vengano proposti in deroga ai limiti di cui all'art 3 dovranno tenere conto dei limiti della strada, le misure di sicurezza da garantire per la sicurezza generale della cittadinanza e dei privati.
2. I progetti unitari in deroga e le relative concessioni di suolo pubblico sono approvati espressamente previo parere della Commissione Suolo Pubblico.

Art. 20 – Procedimento semplificato

1. Qualora l'estensione e la modalità di realizzazione dell'occupazione per la quale venga richiesta l'autorizzazione risultino invariate rispetto al contenuto del titolo autorizzatorio rilasciato nell'anno 2022 in osservanza del disciplinare approvato con atto G.C. n. 73 del 26.04.2022, l'accoglimento dell'istanza è esclusivamente subordinato all'ulteriore acquisizione di conforme dichiarazione da parte del richiedente - resa utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli uffici comunali - nonché di contestuale impegno all'invarianza dell'occupazione.
2. Fatto salvo quanto disposto al punto 1., le nuove occupazioni, non correlate a progetti previsti e disciplinati dai precedenti articoli 15, 16, 17, 18 e 19, sono rilasciate previa acquisizione del parere di conformità al Nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285).